



Città di Soverato
Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.40 Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione

ORIGINALE
del 05/12/2022
Seduta Straordinaria

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITA'.
(LEGGE 160/2019 – Art. 1, commi 816 – 836 e 846 – 847) - DECORRENZA 1° GENNAIO 2023.

L'anno duemilaventidue il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 17:30 nella sala Dott. Bruno Manti del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato, in termini di legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa De Francesco Michela, con funzioni verbalizzanti (art. 97 c. 4 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.). Il Sig. Salvatore Riccio, assume la Presidenza e incarica il Segretario di effettuare l'appello del quale risulta:

N	CONSIGLIERI		Presente	Assente
1	VACCA	Daniele	SI	
2	AMORUSO	Emanuele	SI	
3	MATOZZO	Francesco	SI	
4	FAZZARI	Rosaria		SI
5	ALTAMURA	Giuseppina	SI	
6	RICCIO	Salvatore	SI	
7	PRUNESTI'	Daniela	SI	
8	GATTO	Maria Caterina	SI	
9	PEZZANITI	Rosalia	SI	
10	RANIERI	Azzurra Rita		SI
11	PELAGGI	Donatella	SI	
12	MARCELLA	Luca		SI
13	FRANGIPANE	Stefano		SI

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d.lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, è stato istituito il nuovo canone unico patrimoniale con la delibera di consiglio comunale n. 3 del 30/04/2019

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

RAVVISATA la necessità di modificare il regolamento all'art. 53 Attività Edili che recita:

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.
3. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe giornaliera di 1 a categoria di cui all'allegato B, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

CONSIDERATO che il 2023 sarà un anno importante per l'edilizia per lavori di sisma e ecobonus 110 che gli interventi riguarderanno in particolare fabbricati di dimensioni importanti:

- 1) Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dai Regolamenti vigenti in materia. Per esigenze visto il continuo dinamismo dell'attività edilizia, le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per cantieri edili possono superare la durata di 12 mesi.
- 2) Chiunque intenda occupare aree pubbliche per lavori edili deve chiedere preventiva autorizzazione/concessione all'ufficio competente che verrà rilasciata solo a seguito del pagamento del relativo canone
- 3) In caso di cessazione anticipata non è previsto alcun rimborso.
- 4) Nell'ipotesi di occupazione superiore a 6 mesi, sarà assoggettata una riduzione del canone del 50 per cento.
- 5) Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, sarà assoggettata una riduzione del 65 per cento.

VISTI:

- l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*.
- Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021*;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 dai Responsabili dei servizi competenti;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, con verbale n 14 del 29.11.2022 ed acquisito al protocollo dell'Ente al n 13335/2022, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti: **favorevoli:** 08; astenuti.1 Pelaggi;

Espressi da n.09 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di approvare la *Modifica del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019;
- di approvare la modifica dell'art. 53 Attività edilizia composto da 5 commi:
 - 1- Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dai Regolamenti vigenti in materia. Per esigenze visto il continuo dinamismo dell'attività edilizia, le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per cantieri edili possono superare la durata di 12 mesi.
 - 2- Chiunque intenda occupare aree pubbliche per lavori edili deve chiedere preventiva autorizzazione/concessione all'ufficio competente che verrà rilasciata solo a seguito del pagamento del relativo canone
 - 3- In caso di cessazione anticipata non è previsto alcun rimborso.
 - 4- Nell'ipotesi di occupazione superiore a 6 mesi, sarà assoggettata una riduzione del canone del 50 per cento.
 - 5- Di dichiarare, con votazione separata di uguale esito di quella precedente, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE f.to Salvatore RICCIO _____

IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Michela DE FRANCESCO _____

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. Parere di Regolarità Tecnica: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile di Settore f.to Arch. Vincenza Chiaravalloti Soverato lì 29/11/2022	D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49 c. 1 e s.m.i. Parere di Regolarità contabile: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile di Settore f.to Dott. Bruno Iorfida Soverato lì 29/11/2022
---	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che copia della presente deliberazione:

- (x) viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal **12/12/2022** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- (x) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **12/12/2022** dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Michela De Francesco